



**COMUNE DI BIBBONA**  
**PROVINCIA DI LIVORNO**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI PUBBLICI SPETTACOLI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E ALTRE FORME DI VENDITA**



Approvato con delibera C.C. n. 45 del 29/05/2018  
Modificato con delibera C.C. n. 24 del 09/04/2019

## **INDICE DI RIFERIMENTO E NORMATIVA**

### **CAPO I° - NORME DI CARATTERE GENERALE**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

**Art. 2 - Definizioni**

**Art. 3 - Ambito di applicazione e disciplina generale**

### **CAPO II° - CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI**

**Art. 4 - Stesura e criteri per l'inserimento**

**Art. 5 - Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni**

**Art. 6 - Criteri di priorità e spostamento dei periodi**

### **CAPO III° - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI AMBIENTI RELATIVI**

**Art. 7 - Attività soggette ad Autorizzazione di Pubblico Spettacolo e Verifica di Agibilità.**

**Art. 8 - Attività non soggette ad Autorizzazione di Pubblico Spettacolo**

**Art. 9 - Attività soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività**

**Art. 10 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente**

**Art. 11 - Spettacoli viaggianti**

**Art. 12 - Spettacoli di Strada**

**Art. 13 - Mercatini delle opere dell'ingegno e dell'obbistica**

**Art. 14 - Le eccellenze della Campagna Bibbonese**

**Art. 15 - Commercio al dettaglio in forma itinerante su Aree Demaniali**

**Art. 16 - Noleggio di ombrelloni sdraio e lettini su Aree Demaniali**

**Art. 17 - Sagra del Cedro**

**Art. 18 - Prescrizioni di sicurezza generali**

### **CAPO IV° - MODALITÀ E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ**

**Art. 19 - Casi in cui non è richiesto l'intervento della Commissione di Vigilanza.**

**Art. 20 - Casi in cui è richiesto l'intervento della Commissione di Vigilanza.**

**Art. 21 - Casi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività**

### **CAPO V° - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI, TEMPORANEE**

**Art. 22 Attività di somministrazione di alimenti e bevande**

**Art. 23 Attività di vendita al pubblico**

### **CAPO VI° - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, TARIFFE, IMPOSTE, TASSE, VIGILANZA E SANZIONI**

**Art. 24 - Disposizioni particolari per L'occupazione di portici, di gallerie e di marciapiedi per attività di ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e occupazione di suolo e spazi pubblici**

**Art. 25 - Tariffe, tasse ed imposte**

**Art. 26 - Misure a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone.**

### **CAPO VII° - Classificazione acustica del territorio**

**Art. 27 - Classificazione acustica e limiti di rumore**

**Art. 28 - Valutazione di impatto acustico**

**Art. 29 - Valutazione previsionale di clima acustico**

**Art. 30 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

**Art. 31 - Localizzazione delle aree**

**Art. 32 - Orari**

**Art. 33 - Limiti massimi**

**Art. 34 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

**Art. 35 - Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee**

**Art. 36 - Sanzioni**

**Art. 37 - Sospensione revoca autorizzazioni**

## **CAPO VIII° - DIPOSIZIONI FINALI**

**Art. 38 - Disposizioni per pubblici spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo organizzate dal Comune per finalità non imprenditoriali**

**Art. 39 - Norme finali ed entrata in vigore.**

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) - Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773 e s.m.i;**  
**Regolamento di Esecuzione del TULPS - Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i.;**

**Circolare del Ministero dell'Interno 15 Febbraio 1951 n. 16 "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e locali di pubblico spettacolo in genere";**

**Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"**

**D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 "Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali" - in particolare gli artt. 9 e da 18 a 21;**

**Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Disciplina del procedimento amministrativo"**

**Decreto Ministeriale 22 Maggio 1992, n. 569 "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre";**

**D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione ch contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e parchi di divertimento" e successive disposizioni integrative, abrogative**

**D,P,C.M. 8 settembre 1994 integrato dal DPCM 13 maggio 1996;**

**Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";**

**Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 n. 261 "Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento";**

**Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"**

**D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" - in particolare gli articoli 159 e '163;**

**Decreto Ministeriale 4 maggio 1998 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco"**

**D.P.C.M. 12 Settembre 2000 (pubblicato sulla G.U. 303 del 30 Dicembre 2000) in attuazione dell'articolo 163 del D. Lgs. 112/1998;**

**D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"**

**D.P.R. 6 novembre 2002 n. 293 che ha modificato l'articolo 141 del regolamento di esecuzione del TULPS Circolare Ministero interno n. 557/PAS.1412.13500.A del 27 luglio 2005;**

**Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"**

**Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 21 Luglio 2009 "Disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati e quidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"**

**Risoluzione Ministero degli interni del 05 Marzo 2010**

**Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";**

**Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa ai servizi nel mercato interno".**

**D.P.R. 07/09/2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)"**

**Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";**

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";**

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";**

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale";**

**Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare";**

**Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 18/11/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";**

**Decreto Ministeriale 16/02/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";**

**Linee guida per l'effettuazione dei controlli dei requisiti acustici passivi degli edifici (DGR n. 1018 del 25 settembre 2017)**

**DPR n. 227 del 2011 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30.07.2010 n. 122**

**Regolamento 38/R/2014 di modifica del regolamento 2/R/2104 - Testo coordinato**

**Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 89/98 - Norme in materia di inquinamento acustico (D.P.G.R. n. 2/R del 08.01.2014)**

**Legge regionale n. 89 del 1.12.1998 "Norme in materia di inquinamento acustico" e s.m.i.**

**Attività di competenza delle AUSL e dell'ARPAT in materia di inquinamento acustico (DGR n. 856/2013)**

**Definizione criteri documentazione impatto acustico e relazione previsionale di clima acustico (DGR n. 857/2013)**

**Delibera C.C. n. 66 del 29.11.2004 inerente il Piano di Classificazione acustica ai sensi della Legge Regionale 01.12.1978 n. 89. Adozione.**

**Delibera C.C. n. 18 del 02.05.2005 inerente il Piano Comunale di Zonizzazione acustica ai sensi della Legge Regionale 01.12.1978 n. 89.**

**Le linee guida in materia di gestione esposti, pavimentazioni fonoassorbenti, gestione procedimenti VIAC (DGR n. 490 del 16 giugno 2014)**

***Circolare 7 giugno 2017 del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica sicurezza, Gabrielli, ha disposto, a carico degli organizzatori degli eventi, Integrandosi con le preesistenti competenze delle commissioni comunali/provinciali di vigilanza sui pubblici spettacoli, dei Vigili del fuoco e con le direzioni sanitarie locali, di qualificare gli adempimenti che devono far parte, al fine dei correlati procedimenti autorizzatori, di un complessivo piano della "SAFETY.***

## CAPO I

### NORME DI CARATTERE GENERALE

#### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo in tutte le loro forme e l'attività temporanea di somministrazione ad esse correlata, nei Locali e nei luoghi di pubblico spettacolo e altre forme di vendita, ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

2. Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a favorire e garantire lo svolgimento delle manifestazioni promosse da: Enti pubblici, religiosi, partiti politici, associazioni sindacali nonché da forme associative di cittadini, enti e società, per propri fini istituzionali, in quanto rappresentano un importante momento di aggregazione della comunità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone, nonché quelle in materia edilizia, urbanistica, commerciale ed igienico-sanitaria.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

**manifestazione temporanea:** tutte le forme di spettacolo o trattenimento o, ancora, di sensibilizzazione che si svolgono per un periodo limitato di tempo nell'arco dell'anno solare, legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica, con spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici, aperti al pubblico e/o privati non ordinariamente adibiti a tali attività;

**allestimenti temporanei:** tutte le strutture e gli impianti installati correlatamente in un periodo limitato, per lo svolgimento di manifestazioni temporanee;

**luogo pubblico:** il luogo al quale chiunque può accedere, senza alcuna limitazione: vie, piazze o aree nella disponibilità dell'Ente;

**luogo aperto al pubblico:** il luogo al quale chiunque può accedere ma a condizioni particolari, imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo: bar, cinema, pubblico esercizio in genere ecc.; luogo esposto al pubblico: il luogo che ha un'esposizione tale per cui, dall'esterno, sia possibile scorgere quanto in esso avviene: un cortile, un locale con finestre prospicienti la via pubblica ecc.;

**spettacoli e intrattenimenti:** si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire: l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume; pubblico spettacolo: è quella forma di intrattenimento che implica la partecipazione passiva del pubblico all'evento, così come ivi è rappresentato.

Sono in particolare quelle attività elencate nella tabella C allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633: spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale privati - spettacoli sportivi di ogni genere ovunque si svolgano - esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti - lezioni di ballo collettive - corsi mascherati ed in costume - rievocazioni storiche - giostre e manifestazioni similari - spettacoli teatrali di qualsiasi tipo - concerti vocali e strumentali spettacoli di marionette e burattini ovunque tenuti - attività circensi e di spettacolo viaggiante mostre e fiere campionarie - rassegne cinematografiche - esposizioni scientifiche, artistiche ed industriali;

trattenimento: è manifestazione e divertimento cui il pubblico partecipa attivamente (feste da ballo, sfilate in maschera ecc.).

Ove occorra inquadrare casi di locale o di manifestazione di pubblico spettacolo e/o trattenimento non espressamente individuati - né alla Circolare Ministeriale 15 febbraio 1951 n. 16 né al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 - ci si deve attenere ai seguenti criteri contemporaneamente valutati:

a) deve essere finalizzato al divertimento, alla distrazione, all'amenità;

b) deve essere intenzionalmente offerto al pubblico;

c) deve avere un luogo specifico di svolgimento, il quale è oggetto del collaudo di agibilità.

**locali:** l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; i luoghi destinati a spettacoli viaggianti, i parchi divertimento e i luoghi all'aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimento, con o senza strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;

**locali "multiuso":** adibiti in via ordinaria ad attività non soggette al controllo di Agibilità (art. 80 R.D. 773/1931) ma occasionalmente utilizzati per spettacolo o trattenimento;

**spettacoli viaggianti:** si intendono le attività di spettacolo, di trattenimento e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento.

Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 Marzo 1968 n. 337;

**commissione di vigilanza:** si intende la Commissione di Vigilanza sul Pubblico spettacolo.

**Inquinamento acustico:** introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi.

**Sorgenti sonore fisse:**

gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;

le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;

le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

**Sorgenti sonore mobili:** tutte quelle non comprese tra le fisse.

**Attività rumorose permanenti:** le attività rumorose stabilmente insediate in un'area, o che si svolgono in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.

**Attività rumorose temporanee:** qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di lavorazioni, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature, delle macchine e degli strumenti impiegati, o dei luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa. Tra le attività rumorose a carattere temporaneo soggette ad autorizzazione comunale, anche in deroga ai limiti di legge, si possono far rientrare:

- A) le **attività di intrattenimento ed allietamento** ai sensi del T.U.L.P.S., esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo.
- B) Le **manifestazioni temporanee** in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi titoli effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgono in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non allo scopo predisposte e finalizzate, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore.

**Attività produttive:** tutte le attività industriali ed artigianali, le attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, i pubblici esercizi, le attività di servizio, i parcheggi, le aree e i magazzini di movimentazione merci, gli impianti tecnologici di cogenerazione, le centrali idroelettriche, gli impianti di sollevamento e di decompressione, le cave, le strutture sanitarie e i laboratori di analisi, le attività agricole e tutte le altre attività ed impianti riconosciute come tali nelle norme vigenti.

**Postazioni di servizi commerciali polifunzionali :** i centri commerciali e direzionali, i negozi con superficie di vendita superiore a mq. 500, i distributori di carburanti, le strutture alberghiere, complessi turistico/ricettivi e quanto a questi assimilabili.

**Impianti sportivi e ricreativi:** gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto altro assimilabili., le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium.

**Opera:** gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, ecc..

**Clima acustico:** l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato.

**Documentazione acustica tecnica:** la Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Clima Acustico.

**Documentazione previsionale di impatto acustico:** documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica – ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di questa - allo scopo di prevederne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi ed il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

**Valutazione previsionale di clima acustico:** documento tecnico con il quale viene caratterizzata un'area dal punto di vista acustico; deve essere redatto in fase di progettazione di particolari opere, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di queste, allo scopo di stabilire se l'area risulta idonea acusticamente alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Viene eseguita per la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate che necessitano di particolare tutela.

Per quanto non specificato nelle presenti Norme valgono le definizioni contenute nelle norme nazionali di inquinamento acustico.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione e disciplina generale**

1. Possono essere effettuate sul territorio comunale manifestazioni temporanee, di pubblico spettacolo e/o trattenimento quali sagre, feste e altre manifestazioni a carattere ricreativo, ambientale, sociale, culturale, sportivo, religioso, benefico ed imprenditoriale, organizzate esclusivamente da: associazioni e comitati sportivi, culturali, religiosi, di beneficenza nonché di tipo politico, da partiti, enti, società, organizzazioni e sindacati.
2. Lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, così come i luoghi (edifici, locali o aree) destinati stabilmente o temporaneamente a tali manifestazioni, sono soggetti ad autorizzazione comunale e a verifica di agibilità ai sensi degli articoli 68-69 e 80 del TULPS.
3. Durante tali manifestazioni, nei luoghi puntualmente individuati, possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati trattenimenti musicali nonché spettacoli di arte varia.
4. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, in quanto applicabili, in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, commerciale nonché di quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone.
5. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal richiedente l'attività o da persona all'uopo delegata, in possesso di specifica abilitazione o requisito; La vigilanza sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio è invece garantita dal Responsabile della Sicurezza appositamente individuato dal Richiedente l'attività o da quest'ultimo, in assenza di designazione.
6. Le manifestazioni di pubblico spettacolo e/o trattenimento, devono svolgersi solo su aree ovvero luoghi, appositamente indicati dall'Amministrazione Comunale.
7. La pulizia dell'area in cui si svolge la manifestazione resta a carico degli organizzatori così come l'onere per l'allacciamento ai pubblici servizi di acqua, luce, nonché dei relativi consumi, a meno che, l'Amministrazione Comunale non disponga diversamente.

## **CAPO II° CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI**

### **Art. 4 - Stesura e criteri per l'inserimento**

1. L'Amministrazione Comunale ogni anno, entro il **30 maggio** rende pubblico il CALENDARIO ANNUALE delle manifestazioni previste, comprendente quelle riservate al commercio ambulante (fiere e mercati) ed agli spettacoli viaggianti, al fine di razionalizzare al meglio il lavoro degli uffici, servizi ed Enti, società ed associazioni interessate, nonché in particolare della Commissione Comunale di Vigilanza.
2. Al fini delle stesura del calendario, ove vengano riproposte manifestazioni già svolte nell'anno precedente, l'Amministrazione tiene conto dell'esito di queste ultime, sotto il profilo della loro riuscita in termini di organizzazione e risposta del pubblico, dei comportamenti tenuti dai soggetti responsabili e partecipanti e del gradimento in genere della cittadinanza, basandosi sulle relazioni dei propri uffici o di altri uffici addetti ai controlli di pubblica sicurezza ed igiene (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Asl, Arpat).
3. L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ed il successivo rilascio delle autorizzazioni relative, sono subordinati alle seguenti condizioni:
  - a) sono autorizzabili quattro (4) manifestazioni nel corso dell'anno, per ogni soggetto organizzatore di cui al primo comma del precedente art. 3;



- b) la durata massima della manifestazione, è di cinque (5) giorni consecutivi inclusa la fiera della zootecnia;
- c) nella stessa zona, area o luogo, dovrà essere di norma evitata la sovrapposizione di manifestazioni; la sovrapposizione tollerata sarà al massimo di un giorno.

#### **Art. 5 - Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni**

1. Le domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni devono essere presentate entro il 20 maggio di ogni anno.
2. La domanda deve essere presentata anche se si tratta della ripetizione di una manifestazione svolta negli anni precedenti e nella stessa deve essere descritto il programma dettagliato dell'iniziativa.
3. Nella domanda devono essere indicati i procedimenti da attivare, relativi a tutti gli aspetti della manifestazione.
4. Il mancato rispetto del termine imposto per la presentazione determina la mancata iscrizione nel calendario e la conseguente improcedibilità dell'eventuale richiesta ex art. 68 e 69 TULPS.
5. Resta ferma la possibilità di inserire in calendario, compatibilmente con le attività già programmate, quelle manifestazioni di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale e da questa organizzate o patrocinate, inerenti i soli temi: ambientali, sociali e culturali sportivi, con esclusione quindi di ogni iniziativa di carattere imprenditoriale (sagre, mercatini, vendite ecc.). Tali istanze dovranno tuttavia pervenire entro 30 giorni dalla data prevista di svolgimento, al fine di consentire una adeguata istruttoria e la stesura dei necessari atti propedeutici, in relazione alla natura e modalità di svolgimento della manifestazione medesima.

#### **Art. 6 - Criteri di priorità e spostamento dei periodi**

. Per la redazione del calendario delle manifestazioni, qualora vi siano domande di inserimento tra di loro concorrenti, intendendo per tali quelle relative sia al medesimo ambito territoriale che allo stesso arco temporale, è data priorità - nell'ordine - sulla base dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di svolgimento autorizzato, in riferimento ai cinque (5) anni precedenti L'entrata in vigore del presente Regolamento;
- b) numero di attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio contenute nel programma di massima della manifestazione;
- c) numero di attrazioni e divertimenti contenuti nel programma di massima;
- d) ordine di protocollo secondo la data di presentazione dell'istanza.

2. Per le manifestazioni inserite in calendario possono essere consentiti spostamenti dei periodi, qualora siano indicate le situazioni di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento nella data prefissata, sempre che non sia recato alcun danno ad altre manifestazioni e non vi sia in alcun caso sovrapposizione di manifestazioni.

### **CAPO III° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI AMBIENTI RELATIVI**

#### **Art. 7 - Attività soggette ad Autorizzazione di Pubblico Spettacolo e Verifica di Agibilità.**

1. Sono soggette ad Autorizzazione di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 68 e 69 del TULPS, tutte le attività definite nel precedente art. 2, svolte in locali, attrezzature, impianti e spazi di seguito, e precisati:

- a) teatri e cinematografi;
- b) cinema teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, e con scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere;
- c) locali di trattenimento, cioè locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti, con capienza superiore a 100 persone;

2. Sono altresì soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS tutte quelle manifestazioni temporanee che, rivestendo il carattere di pubblico spettacolo e/o di trattenimento, per le loro caratteristiche organizzative e di svolgimento, richiedono o meno la verifica di agibilità dei locali o dei luoghi di svolgimento ai sensi dell'art. 80 della stessa disposizione, ovvero specifica espressione di parere tecnico della Commissione Comunale di Vigilanza.

3. L'Autorizzazione di cui ai precedenti commi, è subordinata a parere favorevole delle Commissione Comunale di Vigilanza (CCV), nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

Su richiesta le associazioni di categoria possono richiedere la loro partecipazione alla Commissione Comunale di Vigilanza.



4. L'Autorizzazione di cui ai precedenti commi è subordinata a parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV), nei casi previsti dalla normativa vigente in materia

5. L'intervento della Commissione di Vigilanza non è richiesto quando manifestazioni temporanee si svolgano in luoghi pubblici all'aperto ove l'accesso sia consentito gratuitamente ed indiscriminatamente ad ogni persona, in spazi non delimitati e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o ad accogliere il pubblico quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, anche con l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti, nonché di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazioni sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica di cui al Dm 19/08/1996. Possono definirsi tali, spettacoli e/o trattenimenti pubblici aventi carattere occasionale quali animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacoli di burattini e quanto altro di simile.

#### **Art. 8 - Attività non soggette ad Autorizzazione di Pubblico Spettacolo**

1. Non sono soggette ad Autorizzazione di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 68 e 69 del TULPS, in quanto complementari all'attività principale di esercizio e finalizzate al mero intrattenimento della clientela dell'esercizio medesimo:

- a) le riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti, svolte in locali a ciò destinati;
- b) i trattenimenti che si svolgono presso gli alberghi, a condizione che non vi siano installate particolari strutture destinate allo stazionamento del pubblico;
- c) le esposizioni, mostre e fiere a meno che, nel loro ambito, non siano previste manifestazioni di intrattenimento e spettacolo;
- d) gli apparecchi di divertimento, automatici e non, installati in pubblici esercizi in cui gli avventori giocano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- e) l'apparecchio musicale "karaoke" o simile collocato in pubblici esercizi, per il semplice intrattenimento degli avventori, a condizione che:

non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni sonore e all'accoglimento prolungato degli avventori;

la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

non si determini la trasformazione dell'esercizio in locale di pubblico spettacolo e/o trattenimento;

f) le esecuzioni musicali in genere effettuate in pubblici esercizi al chiuso, con funzione di puro e semplice allietamento, complementare alla somministrazione di bevande o al servizio della ristorazione ed a sostegno dell'attività di somministrazione. Tali attività di intrattenimento devono svolgersi alle seguenti condizioni :

l'ingresso sia libero e gratuito;

nel locale sia prevalente l'attività di somministrazione e l'attività di intrattenimento sia complementare; la prevalenza è da intendersi nel senso del volume di affari;

nel locale non vi siano spazi e strutture espressamente allestiti per attività di spettacolo e/o intrattenimento;

Detto tipo di esecuzione può avere carattere continuativo, stagionale, saltuario o occasionale e, di fatto, si concretizza in esecuzioni musicali effettuate dal vivo (piano bar, singolo musicista, cantante) a mezzo di strumenti meccanici (video registratori o apparecchi analoghi, con programmi predeterminati radio o telediffusi) musica d'ambiente quale ' sottofondo, che accompagna ed allietta la presenza delle persone all'interno del pubblico esercizio;

g) lo svolgimento di feste private o altre manifestazioni organizzate dal Comune in edifici ed impianti li4 l, di proprietà del Comune stesso, che vengono periodicamente concessi e per i quali è già stata — rilasciata Agibilità, nel limite della loro capienza.

2. Tutte le attività di cui sopra devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico; a tal fine, ove l'esercizio non abbia provveduto a suo tempo ai necessari adempimenti ex Legge 447/1995 in sede di apertura - estesi agli intrattenimenti - deve provvedervi prima dell'effettuazione delle esecuzioni, depositando la prescritta documentazione di previsione di impatto acustico, allo Sportello Unico Attività Produttive.

#### **Art. 9 - Attività soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività**

1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 19 Legge 241/1990, con specifiche asseverazioni tecniche riguardanti gli impianti e le strutture installate:

- a) pubblici spettacoli e/o intrattenimenti che si svolgono in locali pubblici di capienza inferiore a 100 persone, senza l'apporto di strutture anche amovibili e facilmente smontabili;

b) pubblici spettacoli e/o intrattenimenti che si svolgono temporaneamente in luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con l'uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico e fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica di cui al Dm 19/08/1996 ;

c) manifestazioni e gare sportive, a condizione che non vi siano installate strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico o palchi e pedane, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica di cui al Dm 19/08/1996 ;

d) esecuzioni ed intrattenimenti di cui al punto f) del precedente art. 8, che si svolgono temporaneamente, nelle pertinenze esterne dei pubblici esercizi (giardini privati ed aree pubbliche concesse) solo se autorizzate alla somministrazione.

2. Tutte le attività di cui sopra devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico; a tal fine, ove l'esercizio non abbia provveduto a suo tempo ai necessari adempimenti Legge 447/1995 in sede di apertura - estesi agli intrattenimenti - oppure in sede di richiesta di estensione della superficie di somministrazione in pertinenze esterne (giardini privati ed aree pubbliche concesse), deve provvedervi prima dell'effettuazione delle esecuzioni, depositando la prescritta documentazione di previsione di impatto acustico, atto Sportello Unico Attività Produttive.

3. Per tutte le attività all'aperto, ivi compresa la mera collocazione di tavolini, sedie e strutture simili all'esterno dei pubblici esercizi, fermo restando quanto prescritto dal successivo articolo 23 è necessario depositare la prescritta documentazione di previsione di impatto acustico ex lege 447/4995 ed ottenere l'Autorizzazione, anche eventualmente in Deroga ex art 8 Lr 13/2001, dal competente ufficio Attività Produttive .

#### **Art. 10 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., per l'esercizio dei controlli periodici e, salvo che per la natura dei luoghi, non sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, l'Agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con analoghe modalità ed attrezzature, ha validità dalla data del rilascio fino alle successive modifiche che si rendessero necessarie , salvo il caso in cui la Commissione di Vigilanza, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, non ne limiti diversamente la durata.

2. In tal caso, in occasione delle domande di rilascio di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ex articoli 68 e 69 del TUPLS, successive alla prima richiesta, il richiedente deve far pervenire al Comune, almeno trenta (30) giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una dichiarazione - resa nelle forme di legge - con la quale attesta l'uso di stessi o analoghi impianti e attrezzature con le medesime modalità di impiego.

Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, il medesimo richiedente deve presentare:

una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;

una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciato da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37;

il collaudo statico delle strutture;

3. Nel caso di cui ai commi precedenti il rilascio dell'autorizzazione e gli effetti della stessa sono comunque subordinati al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità ai sensi dell' articolo 80 TULPS.

4. Qualora la struttura si modifichi, deve essere presentata nuova domanda di Agibilità nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento disciplinante il funzionamento della Commissione di Vigilanza.

5. E' riservata la facoltà al Responsabile del Procedimento di richiedere alla Commissione di Vigilanza l'effettuazione di sopralluoghi relativamente ai locali, luoghi e/o allestimenti per i quali il richiedente si sia avvalso di Agibilità precedentemente concesse, con costi a carico dell'organizzatore che deve appositamente impegnarsi in tal senso, in sede di richiesta.

#### **Art. 11 - Spettacoli viaggianti**

1. Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti con attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, nonché i parchi permanenti inclusi nell'elenco istituito presso i competenti organi ministeriali ai sensi dell'art. 4 della L. 337/68. Dall'elenco sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

2. Sono disciplinate dalle presenti disposizioni anche i complessi locali di piccolo divertimento costituiti da non più di quattro (4) medie o piccole strutture salvo diverse esigenze dell'Amministrazione su eventi dalla stessa organizzati (non sono conteggiate piccole attrazioni automatiche a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli) ai quali si applicano le norme per le grandi strutture in quanto compatibili per analogia.

3. Per ottenere uno spazio, l'operatore con attività di spettacolo viaggiante e divertimento, previo inserimento nel calendario delle manifestazioni, deve inoltrare al Comune domanda entro il seguente numero di giorni prima del periodo richiesto:

almeno 30 giorni per le piccole strutture e per i piccoli complessi (es. giostrine, gonfiabili ecc.);

• almeno 60 giorni per i circhi ed i parchi di divertimento;

Non saranno accettate domande presentate oltre i termini di tempo previsti.

4. Alle domande devono essere allegate:

la precisa denominazione e le dimensioni dell'attrazione montata pedana compresa;

il numero dei mezzi di trasporto e delle carovane di abitazione e relative dimensioni;

il periodo e l'area richiesta per la concessione;

gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese, indicando il numero Rea (Repertorio economico amministrativo);

una fotografia dell'attrazione;

una copia del certificato assicurativo dell'attrazione;

una copia dell'atto di registrazione e del codice identificativo dell'attività di cui agli artt. 4 e 5 D.M. Interno 18 maggio 2007;

una copia della certificazione di collaudo annuale, effettuata da tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici (art. 7 D.M. Interno 18 maggio 2007);

una copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

una copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza (art. 69/TULPS);

5. Non è possibile l'esercizio dell'attività su aree private Limitatamente ai Circhi e/o grandi attrazioni ma esclusivamente su area Pubblica .

#### **Art. 12 – Spettacoli di strada**

Gli spettacoli di strada avranno luogo nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

Sul territorio del Comune di Bibbona, gli “Spettacoli di Strada” sono autorizzati esclusivamente nelle aree individuate dalla Giunta con apposita deliberazione, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, dei pareri espressi dai competenti Responsabili di Area, nel rispetto del Decreto Legislativo 42/2004, con calendario predisposto dal Responsabile dell'Area AA.GG. Vengono esclusi dalla programmazione i Sabati e le Domeniche dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre e viene altresì esclusa la settimana di ferragosto.

Lo spettacolo dovrà svolgersi con orario dalle ore 21 alle ore 24,00 Le domande per l'installazione delle singole attrazioni e dei teatri di strada e di burattini pervengano entro il 31 Maggio di ogni anno.

Per ogni artista potranno essere concesse sei (6) autorizzazioni al mese.

Le attrazioni non potranno in nessun modo utilizzare animali.

#### **Art. 13 – Mercatini delle opere dell'ingegno e dell'hobbistica**

Si concede il patrocinio gratuito del Comune di Bibbona in **Piazza degli Oleandri** (Collocazione primaria) e **Piazza dei Tulipani** (Collocazione secondaria) alle Associazioni del territorio per l'organizzazione di “Laboratori delle opere dell'ingegno e dell'hobbistica” che si svolgeranno secondo con un numero massimo di **cinque (5)** laboratori per ogni singola associazione e per coloro che hanno un protocollo di intesa con l'Ente con il posizionamento di n. 25 gazebo max. di colore bianco, delle dimensioni di mt 3 x 3 per l'organizzazione dei suddetti laboratori, che si svilupperanno dalle ore 14,00 alle ore 24,00 nei giorni individuati con l'Amministrazione.

#### **Art. 14 – Le eccellenze della Campagna Bibbonese**

L'Amministrazione Comunale promuove e organizza, l'iniziativa “La Campagna Bibbonese e le sue Eccellenze” (vedi modulistica allegata) che prevede la promozione e la commercializzazione delle produzioni tipiche locali nel periodo che va dal primo venerdì del mese di giugno al secondo venerdì del mese di settembre di ogni anno.

L'area destinata a questi mercatini è **Piazza degli Oleandri** a Marina di Bibbona. Questa mostra mercato di prodotti tipici si svolgerà dalle ore 19.00 alle ore 24.00 per un totale di 16/17 mercatini settimanali, finalizzati a valorizzare arricchire, potenziare e promuovere e nel contempo salvaguardare le eccellenze della campagna bibbonese.

Possono presentare domanda per questa iniziativa le aziende con sede legale nel territorio del Comune di Bibbona ed anche le Aziende che posseggono o conducono terreni nell'ambito del Comune, e nell'Area della Bassa Val di Cecina .

Le Aziende aventi sede legale nel territorio comunale sono esentate dal pagamento del suolo pubblico.

Le Aziende aventi sede legale nella Bassa Val di Cecina sono soggette al pagamento del suolo pubblico.

#### **Art. 15 – Commercio al dettaglio in forma itinerante su Aree Demaniali**

L'Amministrazione autorizza l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime solamente ai possessori di apposita autorizzazione, esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali quali, a solo titolo esplicativo, bancarelle mobili, carretti, ecc., senza ausili musicali ovvero di amplificazioni e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica, si precisa che non potranno essere effettuati né tatuaggi né massaggi.

L'orario di vendita dovrà essere dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno.

Gli operatori nel numero massimo di venticinque (25) secondo l'ordine di arrivo al protocollo dovranno essere in regola ai fini contributivi.

Tale tipologia di attività itinerante è possibile nel tratto di rispetto dei 5 metri dalla battigia e solo per il tempo necessario alla vendita.

#### **Art. 16 – Noleggio di ombrelloni sdraio e lettini su Aree Demaniali**

Premesso che non si può vietare il noleggio in genere, dal punto di vista normativo si prevede che nel caso di specie il noleggio di sdraio e ombrelloni è un'attività economica e ai sensi del codice della navigazione e del Regolamento sul Demanio Marittimo deve essere effettuato solo all'interno della sede dell'attività senza servizio di assistenza per posizionamento delle attrezzature e dovrà essere effettuato per l'effettivo orario di utilizzo senza che vi sia, come invece avviene per i punti d'ombra dello stabilimento, posizionamento fisso delle attrezzature che dovranno essere riconsegnate al punto di servizio dopo il loro uso (l'avventore dovrà esibire la ricevuta di pagamento da esibire in caso di controllo) Due infrazioni nell'ambito della stagione balneare fanno venire meno il requisito dell'onorabilità e pertanto portano al ritiro della scia commerciale per l'intera stagione balneare.

E' vietato inoltre il posizionamento di sedi accessorie dell'attività di noleggio in spiaggia libera senza la prescritta concessione demaniale o il deposito di qualsiasi attrezzatura in caso di noleggio (ombrelloni, lettini, canoe ecc..)

E' fatto altresì divieto di posizionamento di attrezzature (lettini, ombrelloni pedalo o quant'altro impedisca il libero transito nel tratto di rispetto dei 5 metri dalla battigia.

#### **Art. 17 – Sagra del Cedro**

la Fiera denominata "Sagra del Cedro" si svolge ogni anno lunedì dell'Angelo.

L'ubicazione della Fiera è a Bibbona capoluogo e interessa le seguenti Aree: Via Vittorio Emanuele II e Piazza del Mercato.

Il numero totale dei posteggi è di 23 unità di cui 1 riservato agli imprenditori agricoli e 1 riservato ai portatori di handicap.

Si evidenzia che il numero dei banchi e il loro posizionamento di anno in anno può subire leggere modifiche, a causa di esigenze connesse con la viabilità alla conformazione sporgente degli edifici adiacenti alle tende ed ai veicoli impiegati dai commercianti ovvero per l'opportuna visibilità delle attività commerciali a posto fisso presenti nell'Area interessata.

Le domande dovranno pervenire tassativamente al protocollo dell'Ente entro 30 giorni la data dell'evento.

#### **Art. 18 - Prescrizioni di sicurezza generali**

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza

stabilite dalle vigenti disposizioni in materia, come di seguito specificato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. devono avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato;
- b) l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere a norma e certificato da tecnico abilitato;
- c) le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente evidenziati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo con idonea segnaletica;
- d) deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio;
- e) deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, con almeno tre nei locali destinati a cucina;
- f) i depositi di GPL in bombole, devono avere una capacità massima di 75 Kg ed essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille;
- g) tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra;
- h) le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione;
- i) gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura.

#### **CAPO IV°**

### **MODALITÀ E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ**

#### **Art. 19 Casi in cui non è richiesto l'intervento della Commissione di Vigilanza.**

1. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta e corredata dell'intera documentazione prescritta. La stessa deve essere presentata, a pena di improcedibilità, almeno trenta (30) giorni lavorativi prima della data prevista per la manifestazione, allo Sportello Unico Attività Produttive.
2. Il predetto ufficio espleta l'istruttoria acquisendo i pareri degli uffici comunali interessati a seconda della fattispecie prevista (Cultura, Sport, Polizia Locale, Servizi Tecnici, Demanio ecc.).
3. A conclusione dell'attività istruttoria, concede o nega l'autorizzazione richiesta;
4. L'Autorizzazione è trasmessa tempestivamente ai seguenti soggetti: Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Asl, Arpa, Tributi, USL, per le rispettive competenze.
5. La domanda deve contenere:
  - generalità complete del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita iva o codice fiscale;
  - espreso richiamo all'iscrizione nel calendario delle manifestazioni, indicazione del luogo e/o del Locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;
  - programma dettagliato della manifestazione;
  - giorno ed ora in cui l'allestimento della/e struttura/e o del locale è pronto per essere sottoposto a verifica;
6. Alla domanda devono essere allegati :
  - copia della ricevuta di versamento della somma dovuta per esame, nei casi di cui al precedente art. 7 comma 3, o impegno al versamento per esame e verifica da parte della Commissione di Vigilanza in caso di richiesta di intervento di quest'ultima da parte del responsabile del procedimento, di cui all'art. 10 comma 5.
6. Alla domanda devono essere allegati :
  - planimetria in scala 1:100 -1:200, debitamente quotata, con esatta individuazione delle aree aperte e chiuse al pubblico e delle singole destinazioni di ciascuno spazio, l'indicazione delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, dei servizi igienici (se presenti o altrimenti dichiarazione di utilizzo dei servizi igienici messi a disposizione da esercizi limitrofi);
  - l'approntamento e l'idoneità di mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo);
  - progetto dell'impianto elettrico (se non è già esistente) con schema quadri elettrici e relazione tecnica;
  - relazione impatto acustico se ricorre la condizione con eventuale richiesta di deroga ex lege;

relazione a firma del tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi;

ogni altra relazione necessaria a seconda della tipologia della manifestazione, rilasciata da tecnico competente in materia.

7. Prima dell'esecuzione della manifestazione devono essere comunque essere depositati:

idoneità statica delle strutture allestite e il corretto montaggio delle stesse a firma di un tecnico abilitato;

la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato.

Per le attività di capienza inferiore alle 100 persone valgono le seguenti ulteriori disposizioni:

a) i locali, le aree all'aperto comunque delimitate e tutti gli impianti comunque denominati, che hanno una capienza pari o inferiore a 100 persone, non sono soggetti ai Controlli di Prevenzione Incendi;

b) in caso di locali già presenti o di aree delimitate da allestire con impianti che non richiedono l'intervento di verifica di Agibilità, deve essere allegata la relazione tecnica ad opera di un tecnico abilitato con allegata la necessaria documentazione;

c) quando ne ricorrano i presupposti (come nel caso di locali esistenti di proprietà del Comune, già dotati di Agibilità) deve essere prodotta dichiarazione del Responsabile Tecnico del competente Ufficio Comunale cui la struttura è in carico;

d) devono comunque essere rispettate le disposizioni previste dall' allegato al D. M. 19 agosto 1996 relative all'esodo del pubblico, alla staticità delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità è accertata e dichiarata da tecnici abilitati incaricati dal richiedente;

e) il richiedente è responsabile ed è quindi tenuto a vigilare affinché in ogni momento l'effettivo affollamento sia inferiore a tale limite;

f) successivamente all'installazione deve essere presentata relazione da parte del tecnico abilitato di corretta esecuzione di quanto dichiarato e di adempimento alle eventuali prescrizioni del tecnico allo scopo incaricato.

Per le attività di capienza compresa tra i 100 ed i 200 posti valgono le seguenti ulteriori disposizioni:

a) I locali e gli impianti che hanno una capienza compresa fra i 100 e 200 persone sono soggetti ai Controlli di Prevenzione Incendi.

Le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell' articolo 4 del D.P.R. 311/2001 e fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale, delle aree o degli allestimenti e impianti alle regole tecniche stabilite con il D.M. 19 agosto 1996.

Tuttavia sono soggetti a Parere Preventivo dei tecnici che deve valutare l'idoneità del progetto presentato;

b) il professionista, attraverso una relazione tecnica, redatta seguendo le indicazioni previste dalla normativa vigente, certifica che il locale o l'impianto è conforme alla regola tecnica e alla normativa vigente, recandosi in loco ad allestimento ultimato per le opportune verifiche;

c) prima dell'inizio della manifestazione e ad allestimento ultimato, deve essere presentata:

una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;

una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37;

il collaudo statico delle strutture.

d) il sopralluogo di verifica ed accertamento della Commissione è sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali, attestante la rispondenza del locale e/o dell' impianto e degli allestimenti alle regole tecniche di sicurezza. La relazione deve evidenziare:

tipologia dell' attività cui è destinato il locale o l'impianto e la sua ubicazione;

idoneità dei mezzi antincendio e soccorso e conformità alle norme di prevenzione incendi tramite il certificato di prevenzione incendi;

accessibilità ai portatori di handicap,

e) Per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi l'affollamento massimo del locale/impianto ovvero la capienza oggettiva dello stesso, che corrisponde al numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere o in piedi autorizzati.

Ai fini della capienza, non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate, nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

## **Art. 20 - Casi in cui è richiesto l'intervento della Commissione di Vigilanza.**

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dell'intera documentazione prescritta. La stessa deve essere presentata, a pena di improcedibilità, **almeno trenta (30) giorni lavorativi prima** della data prevista per la manifestazione, allo Sportello Unico Attività Produttive.

Il predetto ufficio provvede tempestivamente alla convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza o all'inoltro della domanda alla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Dopo aver acquisito il parere della competente Commissione, concede o nega l'autorizzazione richiesta;

La Commissione Comunale di Vigilanza, esplica le proprie funzioni secondo quanto stabilito nel successivo Capo VII ° ;

La domanda deve contenere:

generalità complete del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita iva o codice fiscale;

esplicito richiamo all'iscrizione nel calendario delle manifestazioni, indicazione del luogo e/o del Locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;

programma dettagliato della manifestazione;

giorno ed ora in cui l'allestimento della/e struttura/e o del locale è pronto per essere sottoposto a verifica;

copia della ricevuta di versamento della somma dovuta per esame e verifica da parte della Commissione di Vigilanza.

Nella prima fase di esame del progetto devono essere allegati alla domanda:

pianta in scala 1:100 / 1:200 dei locali o dell'area dove si svolge la manifestazione con indicazione delle vie d'esodo (per le aree aperte solo se delimitate da strutture quali muri, recinzioni ecc.) e dei servizi igienici;

progetto dell'impianto elettrico (se non è già esistente) con schema quadri elettrici e relazione tecnica;

dichiarazione dell'impresa installatrice, per impianti esistenti ma non allacciati;

dichiarazione di regolare esecuzione in fase di allaccio;

acquisizione documentazione di progetto di cui alla norma CE in vigore se dovuta  
documentazione elencata nell'allegato I al DM 4 maggio 1998;

relazione impatto acustico se ricorre la condizione con eventuale richiesta di deroga ex lege;

relazione a firma del tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi;

ogni altra relazione necessaria a seconda della tipologia della manifestazione rilasciata da tecnico competente in materia.

Nella seconda fase, di verifica e di collaudo durante il sopralluogo della Commissione di Vigilanza, deve essere allegata la seguente documentazione minima e la documentazione eventualmente richiesta dalla commissione ad integrazione nel corso della prima fase:

documentazione elencata nell'allegato 11 al DM del 4 maggio 1998;

dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e della documentazione finale di impianto elettrico e documentazione finale di impianto di cui alla norma CE Legge 46/1990;

ogni altra documentazione richiesta necessaria ai fini della sicurezza a seconda della tipologia della manifestazione richiesta dai componenti aggiunti della Commissione ( es. documentazione veterinaria per le manifestazioni con uso di animali, relazione balistica per i tiri al piattello o comunque ove si usino armi etc ...).

Viene sempre fatta salva la facoltà della Commissione di Vigilanza di richiedere qualsiasi tipo di documentazione integrativa.

## **Art. 21 - Casi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.**

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata dell'intera documentazione prescritta deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive.

2. Il predetto ufficio provvede tempestivamente alle verifiche di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 ed informa i seguenti soggetti: Polizia Locale, Polizia di Stato Carabinieri, Usl, Arpat, Tributi, per le rispettive competenze.

3. La segnalazione deve contenere:



generalità complete dell'esecutore, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita iva o codice fiscale;  
espresso richiamo all'iscrizione nel calendario delle manifestazioni, indicazione del luogo e/o del locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata programma dettagliato.

4. Alla segnalazione devono essere allegati:

planimetria in scala 1:100 / 1:200 debitamente quotata, con esatta individuazione delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, dei servizi igienici

l'approntamento e l'idoneità di mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo);

progetto dell' impianto elettrico (se non è già esistente) con schema quadri elettrici e relazione tecnica;

relazione impatto acustico se ricorre la condizione con eventuale richiesta di deroga ex lege;

relazione a firma del tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi;

a ogni altra relazione necessaria a seconda della tipologia della manifestazione, rilasciata da tecnico competente in materia.

5. Prima dell'effettivo inizio della manifestazione dovranno comunque essere depositati:

idoneità statica delle strutture allestite e il corretto montaggio delle stesse a firma di un tecnico abilitato;

la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato.

## **CAPO V°**

### **ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

#### **Art. 22 - Attività di somministrazione alimenti e bevande**

L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Per lo svolgimento dell'attività il responsabile / soggetto organizzatore della manifestazione, in allegato alla propria richiesta o segnalazione, deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive la necessaria Segnalazione certificata di Inizio Attività, con allegato elenco dettagliato dei soggetti che egli autorizza alla somministrazione e/o alla vendita durante la manifestazione, corredata dalle relative schede e detta ricevuta di versamento per diritti di segreteria e diritti ASL.

#### **Art. 23 - Attività di vendita al pubblico**

1. L'attività temporanea di vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

2. Per lo svolgimento dell'attività il responsabile / soggetto organizzatore della manifestazione, in allegato alla propria richiesta o segnalazione, deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive La necessaria Segnalazione certificata di Inizio Attività, con allegato elenco dettagliato dei soggetti che egli autorizza alla vendita durante la manifestazione, corredata dalle relative schede e della ricevuta di versamento per diritti di segreteria e diritti ASL.

## **CAPO VI°**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, TARIFFE, IMPOSTE, TASSE, VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 24 - Disposizioni particolari per l'occupazione di portici, di gallerie e di marciapiedi per attività di ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e occupazione di suolo e spazi pubblici**

1. L'occupazione di portici, di gallerie, di marciapiedi o altri spazi pedonali ad essi assimilabili, pubblici o di uso pubblico, per attività di somministrazione all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, è curata dallo Sportello Unico Attività Produttive, al quale spetta l'espletamento di tutte le attività connesse al rilascio o al diniego della concessione di tali spazi nonché l'acquisizione dei pareri dei Servizi o Uffici comunali interessati, ivi compreso lo Sportello Unico Edilizia al

quale spetta il rilascio del titolo abilitativo, ove previsto, in relazione al tipo e alla natura delle eventuali opere edilizie da realizzarsi sui ridetti spazi.

2. L'occupazione dei citati spazi con l'installazione di elementi o strutture, compresi pedane o piattaforme, fioriere, tavolini e altri elementi di arredo, mobili o fissi, con o senza elementi di copertura, è consentita a condizione che tali elementi siano collocati in modo funzionale all'uso del portico, della galleria e in generale dello spazio pubblico o di uso pubblico e che si inseriscano armonicamente nell'ambiente con riferimento agli elementi connotativi del contesto urbano ed ai caratteri architettonici degli edifici circostanti.

3. Gli elementi o strutture di cui sopra non devono interferire con la viabilità veicolare e con il transito pedonale. In particolare devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) gli elementi o le strutture non devono essere di ostacolo (anche visivo) alla viabilità veicolare;
- b) l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- c) nell'installazione degli elementi o delle strutture deve essere garantito un idoneo spazio per il transito pedonale, di norma non inferiore a m. 1,50.

5. Quando l'occupazione interessi aree destinate alla circolazione stradale o alla sosta, l'installazione degli elementi o delle strutture deve garantire una adeguata segnalazione e protezione delle corsie per il transito veicolare e per quello pedonale.

6. La domanda per l'installazione degli elementi di cui al secondo comma del presente articolo deve essere redatta in carta semplice con l'indicazione dello spazio o area di cui si richiede l'occupazione rappresentato su idoneo elaborato grafico da allegare, in scala adeguata (di norma non inferiore a 1:100), contenente il rilievo dello stato di fatto dell'area e di progetto, la rappresentazione di manufatti, di strutture e di elementi eventualmente presenti o da collocare a cura del richiedente, nonché corredata da planimetria generale della zona, documentazione fotografica e ogni altro documento ed elaborato utile per rappresentare quanto richiesto.

Ove sia necessario il rilascio del titolo edilizio abilitativo di cui al comma 1 il soggetto dovrà rivolgersi All'Area Edilizia Privata per i necessari titoli abilitativi.

7. Nel provvedimento autorizzativo il Comune si riserva di dettare particolari prescrizioni con riferimento alle attività che si svolgono, ivi comprese limitazioni agli orari ed in relazione alla normativa acustica.

8. Ove nel corso della manifestazione si intenda occupare porzione di suolo pubblico deve essere presentata apposita richiesta e saranno applicate le tariffe indicate nell'apposito regolamento comunale.

9. Qualora si tratti di aree o ambienti a disposizione dell'Ente, si farà riferimento alle deliberazioni e agli atti del Comune che ne disciplinano l'utilizzo.

#### **Art. 25 - Tariffe, tasse ed imposte**

1. Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.

#### **Art. 26 – Misure a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone.**

Per "SAFETY" viene inteso il processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni comprendente i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Tale piano dovrà essere redatto, si ripete a carico dell'organizzatore, con sufficiente anticipo rispetto alle date previste per l'evento, anche in considerazione dei compiti di SECURITY affidati, Invece, alle Forze di Polizia consistenti, tra l'altro, in una attività preventiva Ispettiva e di verifica delle ottimali condizioni di sicurezza dei luoghi individuati per il pubblico Intrattenimento.

Il PIANO della SAFETY dovrà essere presentato sotto forma di elaborato progettuale con i seguenti contenuti:

1. Calcolo del massimo affollamento sostenibile nelle aree pubbliche di libero accesso interessate dall'evento;
2. Planimetria (scala 1:500) dell'area pubblica ricompresa nell'evento con indicazione delle vie di accesso e di esodo;
3. Approntamento di sistemi (anche mediante personale dedicato) di regolazione e monitoraggio degli accessi per il rispetto della max. capienza assentibile;
4. Elencazione delle misure previste in caso di emergenza con individuazione su mappa della segnaletica di esodo ed ubicazione dei mezzi antincendio e sanitari;
5. Approntamento delle aree di affollamento con indicazione della suddivisione in settori e corridoi protetti centrali/perimetrali all'interno delle stesse per le emergenze eventuali ed intervento di soccorso;
6. Indicazione del personale utilizzato per attività di "stewarding". Tale personale (addetti ai servizi

di controllo negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento) dovrà possedere i requisiti di cui al D.M. 6 agosto 2009;

7. Individuazione su mappa degli idonei spazi, di facile accessibilità veicolare, per lo stazionamento dei mezzi di soccorso;
8. Dichiarazione di conformità dell'organizzazione dell'evento alle "linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate" di cui all'allegato "A" dell'accordo Stato/Regioni del 5 agosto 2014 in materia di assistenza sanitaria;
9. Indicazione della predisposizione e relative indicazione su mappa di un impianto acustico per la diffusione degli eventuali avvisi al verificarsi di situazioni di criticità/emergenza.

## **CAPO VII° Classificazione acustica del territorio**

### **Art. 27 – Classificazione acustica e limiti di rumore**

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite distinti in diurno e notturno i valori limite di emissione distinti in diurno e notturno i valori limite di qualità sempre distinti in diurno e notturno come da delibera del C.C. n. 18 del 02.05.2005.

### **Art. 28 – Valutazione di impatto acustico**

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico i seguenti soggetti:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e ss.mm. e ii. e di seguito riportate:
  - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986 e ss. mm.e ii.;
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
  - discoteche
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio:
  - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
  - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
  - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

### **Art. 29 – Valutazione previsionale di clima acustico**

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;

- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

### **Art. 30 – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allorquando non superino complessivamente 25 giornate nell'arco di un anno (Vedi modulistica allegata).

### **Art. 31 – Localizzazione delle aree**

Relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco e pervenire al protocollo dell'Ente specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno **30 giorni prima dell'inizio della attività**. Il Responsabile AA.GG., sentito il parere della A.S.L. , autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

### **Art. 32 – Orari**

Il funzionamento delle sorgenti sonore, e' consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 01.00 con attenuazione del rumore dalle ore 24.00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

### **Art. 33 – Limiti massimi**

Il limite massimo di emissione è di 65 db diurno e di 55 db notturno in classe IV secondo quanto previsto nel Piano Comunale di zonizzazione acustica ai sensi della L.R. 01.12.1988 n. 89 approvato con delibera di C.C. n. 18 del 02.05.2005.

### **Art. 34 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Il Responsabile, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L., autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

La procedura di autorizzazione delle attività rumorose temporanee è demandata al S.U.A.P. .

### **Art. 35 – Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee**

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante pro tempore dell'attività deve presentare al Sindaco e pervenire al protocollo dell'Ente domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

L'amministrazione prevede nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, un totale di venticinque (25) deroghe su tutto il territorio comunale per gli eventi più significativi e importanti con il limite massimo di **quattro (4)** autorizzazioni per ogni operatore turistico, commerciale o economico in base all'ordine di arrivo al protocollo (Vedi modulistica allegata).

In riferimento alle deroghe sopra evidenziate l'esercizio dell'attività rumorosa dovrà essere svolto fino all'orario massimo delle 2.00.

### **Art. 36 – Vigilanza e Sanzioni**

1. L'attività di vigilanza sulle attività di cui al presente Regolamento è svolta dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello stato.
2. Per motivi inderogabili di ordine e sicurezza Pubblica o di igiene, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione e quindi la sospensione della manifestazione, lo sgombero dell'area o dei locali autorizzati;
3. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi in materia , il regime sanzionatorio dell'attività svolta in assenza di titolo o difformità dallo stesso o in violazione al TULPS è definito dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamentari.

### **Art. 37–Sospensione revoca autorizzazioni**

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

### **CAPO VIII° Disposizioni finali**

#### **Art. 38 – Disposizioni per pubblici spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo organizzate dal Comune per finalità non imprenditoriali.**

1. Per i pubblici spettacoli e le manifestazioni a carattere temporaneo in tutte le loro forme, organizzate e/o curate dal Comune per attività di natura: ambientale, sociale e culturale, con esclusione di ogni iniziativa di carattere imprenditoriale (sagre, mercatini, vendite ecc.), il Servizio o l'Ufficio che cura l'organizzazione della manifestazione cura altresì tutti gli adempimenti, provvede al rilascio della necessaria autorizzazione, esperito il relativo procedimento e l'attività istruttoria come disciplinata dal presente regolamento.

Fa eccezione l'acquisizione, ove previsto, dell'Agibilità ex art. 80 del TULPS rilasciata dalla Commissione Comunale di Vigilanza, il cui procedimento è curato dallo Sportello Unico Attività Produttive.

#### **Art. 39 – Norme finali ed entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

### **ALLEGATI AL REGOLAMENTO**



COMUNE DI BIBBONA

**AREA 2 AFFARI GENERALI E  
POLIZIA MUNICIPALE**

Al Comune di BIBBONA  
Ufficio Attività Produttive  
Piazza C. Colombo, 1  
57020 BIBBONA

**OGGETTO: "La campagna bibbonese e le sue eccellenze" – Mercatini estivi – Anno ..... - Adesione di partecipazione .**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

Posta elettronica \_\_\_\_\_ In qualità di ( ) imprenditore Individuale, ( )

legale amministratore della società \_\_\_\_\_ Codice

Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

Con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Iscritto al Registro Imprese della

Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ in qualità di

produttore agricolo, con sede \_\_\_\_\_ e/o possessore/conduuttore di

terreno sito in loc. \_\_\_\_\_

## **C O M U N I C A**

Di voler aderire all'iniziativa "La campagna bibbonese e le sue eccellenze " secondo le seguenti modalità (apporre una crocetta dove si è interessati):

- Azienda avente sede legale nel Territorio Comunale  
Produttrice di .....
- Azienda avente sede legale nel territorio della Bassa Val Di Cecina  
Produttrice di .....

che si svolgerà dal ..... al ..... per un totale di ..... mercatini settimanali tutti i venerdì dalle ore 19.00 – alle ore 24.00 in Via dei Cavalleggeri nord area pedonale nei pressi del parco giochi.

Allo scopo dichiara:

1. Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001;

2. Di impegnarsi a partecipare a tutte le manifestazioni di promozione che si svolgeranno sul territorio comunale nel corso dell'anno
3. Di perdere il diritto a partecipare ai mercatini estivi in caso di assenza ingiustificata per tre volte nel corso della stagione estiva.
4. Di dotarsi di idonee attrezzature uniformi per lo svolgimento dei mercatini

**LA PRESENTE DOMANDA DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO .....**

**C.A. ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_





COMUNE DI BIBBONA

AREA 2 AFFARI GENERALI E  
POLIZIA MUNICIPALE

## RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL RUMORE DEL TIPO NON SEMPLIFICATO

Marca  
da bollo  
ai sensi di  
Legge

### AL COMUNE DI BIBBONA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ n. tel. \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n.c. \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_

(indicare: Presidente – Rappresentante legale – altro incaricato (Specif.))

del \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

( indicare: Associazione)

P.I. o Codice Fiscale \_\_\_\_\_

(indicare P.I. o Codice Fiscale dell'Associazione)

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n.c. \_\_\_\_\_

(indicare la residenza e l'indirizzo dell'Associazione)

## C H I E D E

l'autorizzazione in deroga al rumore per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

**manifestazioni musicali**

da effettuarsi in:

area privata al chiuso,

area privata all'aperto,

area pubblica in area pedonale (giardini, piazze, ecc,)

area pubblica sulla sede stradale (parcheggi, ecc.)

in  Via ,  Piazza \_\_\_\_\_ n.c. \_\_\_\_\_

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e considerato quanto previsto dall'art. 75 del DPR in parola in merito alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera,

# DICHIARA

che l'attività rumorosa è prevista dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_

con orario \_\_\_\_\_

## 1) per manifestazioni musicali:

che l'evento è privato e si svolge in area privata;

che l'evento è rivolto ad un pubblico indistinto e si svolge in area privata per il quale è già stata richiesta l'autorizzazione di polizia amministrativa per l'attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ presso il settore attività economiche;

che l'evento è rivolto ad un pubblico indistinto e si svolge in area privata per il quale verrà richiesta l'autorizzazione di polizia amministrativa per l'attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento presso il settore attività economiche;

che l'evento è rivolto ad un pubblico indistinto e si svolge su area pubblica per il quale è già stata richiesta l'autorizzazione di polizia amministrativa per l'attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento e la concessione di suolo pubblico in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ presso il settore attività economiche;

che l'evento è rivolto ad un pubblico indistinto e si svolge su area pubblica per il quale verrà richiesta l'autorizzazione di polizia amministrativa per l'attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento e la concessione di suolo pubblico presso il settore attività economiche;

che l'evento è organizzato da soggetto privato;

che l'evento è organizzato/patrocinato dal seguente Ente Locale/soggetto pubblico \_\_\_\_\_;

## **IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA:**

1. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
2. Relazione tecnico-descrittiva, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 16 LR 89/98, contenente al minimo i seguenti elementi:
  - sorgenti, ubicazione, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

## **IL SOTTOSCRITTO NON ALLEGA ALLA DOMANDA NESSUNA DOCUMENTAZIONE TECNICA IN QUANTO:**

- l'attività è analoga (medesimo luogo, medesimo impianto e medesime condizioni di utilizzo dell'impianto, medesime impostazioni dell'impianto, medesima posizione dei diffusori sonori, medesimi interventi per la riduzione attiva e passiva delle emissioni sonore) ad una attività precedente per la quale è stata fatta richiesta di autorizzazione completa di documentazione; (solo per manifestazioni musicali)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Bibbona, con sede in Piazza C.Colombo, n. 1, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

- **Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.**

Attività istituzionale dell'Ufficio Attività Produttive;

- **Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei ed informatici.

I dati sono raccolti dall'Ufficio Protocollo al momento della registrazione dell'istanza e dall'Ufficio Attività Produttive cui spetta la responsabilità del procedimento.

- **Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati**

I dati personali vengono comunicati agli uffici del Comune di Bibbona interessati dal procedimento ed ai seguenti enti pubblici: Asl U.F. IPT e/o Arpat. Tali dati non vengono diffusi. Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990.

**Natura del conferimento dei dati.**

Il conferimento dei dati è obbligatorio nel caso in cui si richieda il rilascio delle autorizzazioni previste dal Regolamento Acustico Comunale; il rifiuto di fornire i dati necessari comporta l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione richiesta.

- **Diritti dell'interessato**

L'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

- **Responsabile del trattamento**

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Area Affari Generali.

IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE, SI IMPEGNA a PRENDERE VISIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA.

Bibbona, \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_  
(firma non autenticata leggibile)

---

- **Comunicazioni relative al procedimento:**

La domanda con marca da bollo di legge dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal richiedente e presentata all'Ufficio competente con allegata:

- copia non autenticata del documento di identità del richiedente stesso;
- eventuale documentazione a firma di Tecnico Competente.

La domanda sottoscritta può essere anche inviata per posta o consegnata da terza persona.

**ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL RUMORE**

- N. 1 marca da bollo di legge da applicare sulla domanda.
- N. 1 marca da bollo di legge da applicare sull'autorizzazione.

**TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI DEROGA AL RUMORE**

La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo o inviata per posta almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.



COMUNE DI BIBBONA

AREA 2 AFFARI GENERALI E  
POLIZIA MUNICIPALE

## RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL RUMORE DEL TIPO SEMPLIFICATO

(manifestazioni musicali fino ad un numero giorni/anno stabilito dalla normativa vigente)

Marca  
da bollo  
ai sensi di  
Legge

### AL COMUNE DI BIBBONA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ n. tel. \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n.c. \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_

(indicare: Presidente – Rappresentante legale – altro incaricato (Specif.))

del \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

( indicare: Associazione)

P.I. o Codice Fiscale \_\_\_\_\_

(indicare P.I. o Codice Fiscale dell'Associazione)

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n.c. \_\_\_\_\_

(indicare la residenza e l'indirizzo dell'Associazione)

## C H I E D E

l'autorizzazione in deroga al rumore per le manifestazioni a carattere temporaneo consistenti in:

da effettuarsi in:

- area privata al chiuso ,
- area privata all'aperto,
- area pubblica in area pedonale (giardini, piazze, ecc,)
- area pubblica sulla sede stradale (parcheggi, ecc.)

in  Via ,  Piazza \_\_\_\_\_ n.c. \_\_\_\_\_

**Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000**, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e considerato quanto previsto dall'art. 75 del DPR in parola in merito alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera,

# DICHIARA

che la manifestazione è prevista dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_

con orario \_\_\_\_\_

che l'evento è privato e si svolge in area privata;

che l'evento è rivolto ad un pubblico indistinto e si svolge in area privata per il quale è già stata richiesta l'autorizzazione di polizia amministrativa per l'attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ presso il settore attività economiche;

che l'evento è rivolto ad un pubblico indistinto e si svolge in area privata per il quale verrà richiesta l'autorizzazione di polizia amministrativa per l'attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento presso il settore attività economiche;

che l'evento è rivolto ad un pubblico indistinto e si svolge su area pubblica per il quale è già stata richiesta l'autorizzazione di polizia amministrativa per l'attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento e la concessione di suolo pubblico in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ presso il settore attività economiche;

che l'evento è rivolto ad un pubblico indistinto e si svolge su area pubblica per il quale verrà richiesta l'autorizzazione di polizia amministrativa per l'attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento e la concessione di suolo pubblico presso il settore attività economiche;

che l'evento è organizzato da soggetto privato;

che l'evento è organizzato/patrocinato dal seguente Ente Locale/soggetto pubblico \_\_\_\_\_;

Tale attività si svolgerà entro i limiti massimi di rumore stabiliti dall'art. 6 comma 2 lett. C) del Regolamento Acustico.

**IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA:**

3. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
4. Relazione tecnico-descrittiva, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 16 LR 89/98, contenente al minimo i seguenti elementi:
  - sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

**IL SOTTOSCRITTO NON ALLEGA ALLA DOMANDA NESSUNA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER UNA DELLE SEGUENTI MOTIVAZIONI:**

- l'attività ha durata inferiore a 3 giorni
- l'attività è analoga (medesimo luogo, medesimo impianto e medesime condizioni di utilizzo dell'impianto, medesime impostazioni dell'impianto, medesima posizione dei diffusori sonori, medesimi interventi per la riduzione attiva e passiva delle emissioni sonore) ad una attività precedente per la quale è stata fatta richiesta di autorizzazione completa di documentazione;

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Bibbona, con sede in Piazza C.Colombo, 1, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati

personali.

Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

- **Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.**

Attività istituzionale dell'Ufficio Attività Produttive ;

- **Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei ed informatici.

I dati sono raccolti dall'Ufficio Protocollo al momento della registrazione dell'istanza e dall'Ufficio Attività Produttive cui spetta la responsabilità del procedimento.

- **Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati**

I dati personali vengono comunicati agli uffici del Comune di Bibbona interessati dal procedimento ed ai seguenti enti pubblici: Asl U.F. IPT e/o Arpat. Tali dati non vengono diffusi. Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990.

**Natura del conferimento dei dati.**

Il conferimento dei dati è obbligatorio nel caso in cui si richieda il rilascio delle autorizzazioni; il rifiuto di fornire i dati necessari comporta l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione richiesta.

- **Diritti dell'interessato**

L'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

- **Responsabile del trattamento**

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Area AA.GG.

IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE, SI IMPEGNA A PRENDERE VISIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE e REGIONALE IN MATERIA, NONCHE' DELLA DELIBERA DI C.C. N. 18/2005 .

Bibbona, \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_  
(firma non autenticata leggibile)

---

- **Comunicazioni relative al procedimento:**

Chiunque intende eseguire attività di cantiere in deroga ai limiti di rumore vigenti, è tenuto a richiedere la specifica autorizzazione di deroga, compilando il presente modulo di domanda predisposto dall'ufficio e distribuito gratuitamente.

La domanda, con marca da bollo di legge, dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal richiedente e presentata all'Ufficio competente con allegata:

- copia non autenticata del documento di identità del richiedente stesso;
  - eventuale documentazione a firma di Tecnico Competente.
- La domanda sottoscritta può essere anche inviata per posta o consegnata da terza persona.

**ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL RUMORE**

- N. 1 marca da bollo di legge da applicare sulla domanda.
- N. 1 marca da bollo di legge da applicare sull'autorizzazione.

**TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI DEROGA AL RUMORE**

La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo o inviata per posta almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.